

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GEREMIA RE"

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) SEGR. TEL. 0832 921080 E-mail: LEIC83000A @ISTRUZIONE IT

E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT http://www.icleverano2.edu.it C.F. 93018170758



Prot. 1317

Leverano, 03/04/2019

All'Ing. Montefusco Cosimo

Albo pretorio e sito Web sez. Amm.ne Trasparente

Oggetto: Contratto di conferimento dell'incarico di formatore del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 37 del D. Lgs 81/08 (CIG: ZE327D97EE)

TRA

L'Istituto Comprensivo "Geremia Re" in persona del Legale Rappresentante dott. Cosimo Rollo, Dirigente Scolastico pro-tempore nato a Squinzano (Le) il 20/06/1953 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto l'Istituto Comprensivo "Geremia Re" di Leverano Codice fiscale RLLCSM53H20I930O, di seguito definito il "Committente";

Е

La Ditta Studio CEN.TER. del Legale rappresentante Dott. Ingegnere Cosimo Salvatore MONTEFUSCO, nato a Salice Salentino (LE) il 06/10/1947 ed ivi residente in via Garibaldi n. 2, P.IVA 01439440759, C.F. MNTCMS47R06H708J denominato il "Prestatore"

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- il Prestatore dichiara di possedere i requisiti richiesti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 nonché i requisiti richiesti dall'Accordo Stato-Regioni del 26/07/2012 e dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e si impegna a fornire al Committente copia dei titoli e delle certificazioni di cui è in possesso oltre a *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo.
- non vi è personale interno in grado di ricoprire tale incarico per mancanza dei requisiti di cui al punto precedente.
- l'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129/2018, può ricorrere al cosiddetto "affidamento diretto", che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

- che l'onere per l'Amministrazione non supera il limite di spesa di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 ed all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- che il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nella persona del Dirigente scolastico dott. Cosimo Rollo

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse (in seguito "Premesse") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, relativamente all'incarico di formatore dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 37 del D. Lgs 81/08, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

Art. 2 Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali e i titoli del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di formatore dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 37 del D. Lgs 81/08.

Il Prestatore in particolare, avendone i requisiti, avrà il compito di formare le seguenti figure previste dal D. Lgs. 81/08:

a) Aggiornamento del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (d'ora in poi RLS) ex art. 37.

Più in dettaglio e tenendo conto che questa istituzione scolastica è classificata come <u>rischio medio</u>:

- Per quanto riguarda l'aggiornamento del RLS *sub a*), la cui durata è di 8 (otto) ore, i contenuti sono stabiliti dal Prestatore in ossequio a quanto prescritto dall'art. 37, commi 11 e 12, del D. Lgs. 81/08. Al termine del percorso formativo, il Prestatore effettuerà una prova di verifica obbligatoria per il rilascio dell'attestato di frequenza.

Resta inteso che la suddetta formazione deve essere svolta garantendo un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. Si sottolinea l'assoluta necessità di prevedere dimostrazioni e simulazioni in contesto lavorativo.

Art. 3 Sedi della prestazione d'opera

Le lezioni e le esercitazioni si svolgeranno nell'edificio scolastico I.C. "Geremia Re" ubicato a leverano nella sede di via della Libertà.

Art. 4 Obblighi del Committente

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del Prestatore, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

Art. 5 Obblighi del Prestatore

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente o con la collaborazione di altri formatori (purché provvisti di tutti i requisiti di legge puntualmente documentati). In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.

Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Il prestatore si impegna inoltre a fornire per tempo copia del calendario degli incontri al Committente. Resta inteso che il predetto calendario potrà subire variazioni per sopraggiunte necessità da parte del Prestatore o dell'istituzione scolastica. In tal caso le variazioni saranno concordate con congruo anticipo.

Art. 6 Compenso

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di formazione, durante il

periodo di efficacia del presen-te contratto, una somma complessiva pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta /00), compresi oneri fiscali, erariali e previdenziali.

Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Prestatore entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore.

Eventuali spese extra per il materiale occorrente per le prove saranno a carico del Committente previo accordo tra il Committente stesso e il Prestatore.

Art. 7 Riservatezza

Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di formazione, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 8 Materiali e documentazione

Il Committente provvederà a fornire al Prestatore gli ausili didattici necessari allo svol-gimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al formatore sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.

Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

Art. 9 Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dalla data di effettiva sottoscrizione riportata in calce al presente atto e cesserà di produrre i suoi effetti a conclusione della formazione oggetto del presente accordo e rilascio della relativa certificazione.

Non è previsto in nessun caso il tacito rinnovo.

Art. 10 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 4 e 8 del presente contratto;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 5 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

Art. 11 – Trattamento dati personali

L'Istituto e l'ing. Cosimo Salvatore MONTEFUSCO, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, nonché atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto, in persona del D.S. Dott. Cosimo Rollo

Art. 12 Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art. 13 Interpretazione

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

Art. 14 Tolleranza

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.

Art. 15 Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Art. 16 Registrazione de contratto

Le spese per la eventuale registrazione del presente contratto saranno a totale carico del Prestatore.

Art. 17 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del pre-sente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Lecce.

Letto, confermato e sottoscritto.

I contraenti

L'ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Cosimo Salvatore MONTEFUSCO

dott. Cosimo Rollo

Ai sensi e per gli effetti degli 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

Art. 5 - Obblighi del Prestatore

Art. 6 -Compenso

Art. 9 - Durata

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Art. 11 – Trattamento dati personali

Art. 17 – Foro competente

L'ESPERTO

Ing. Cosimo Montefusco